



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 108

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Soranzo, Formaggio, Zecchinato, Vianello e Cecchetto

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 11
RECANTE “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 ottobre 2021.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 11 RECANTE “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”

Relazione:

Con questo progetto di legge si propone al Consiglio regionale la modifica dell’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11, pubblicata sul BUR n. 52 del 17 aprile 2020 e recante “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”. In particolare si descrive quanto segue.

Con le disposizioni di cui alla predetta legge regionale n. 11/2020 la Regione del Veneto, coerentemente a quanto disposto dalla direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e alla vigente normativa ambientale di settore sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e sull’igiene dei prodotti alimentari, ha inteso promuovere la diffusione dell’uso dell’acqua alla spina.

Ai fini di cui sopra, per ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell’acqua per consumo alimentare, la legge regionale n. 11/2020 ha promosso l’installazione di erogatori d’acqua pubblica (di seguito denominati “cassette dell’acqua”), intesi come impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’esterno in aree pubbliche. La medesima legge regionale ha altresì incentivato l’installazione di erogatori di acqua pubblica - anche affinata - alla spina, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.

Tali misure perseguono lo scopo di incentivare l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.

In merito alla gestione del servizio è previsto che la Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale - compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute - installino all’interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica. Si prevede che analogamente dispongano, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.

Il comma 3 dell’articolo 3 prevede altresì che i Comuni promuovano al fine della installazione nei rispettivi territori delle cassette dell’acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza

pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione. Alla convenzione ovvero agli atti di gara predetti è riservata la disciplina della costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina.

L'articolo 4 della legge regionale n. 11/2020 dispone in proposito che le convenzioni e gli atti di gara predetti, disciplinino le modalità di regolazione del servizio delle casette dell'acqua e degli erogatori di acqua alla spina, con particolare riferimento a: numero di impianti da installare; loro posizionamento; eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell'Ente pubblico interessato; modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell'acqua e di utilizzo dell'area in concessione; eventuale tariffa o costo a carico dell'utente; modalità di partecipazione di altri Enti; iniziative di informazione per gli utenti; modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell'acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.

Con il PDL in oggetto si propone la modifica dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, consistente nell'aggiunta della seguente lettera: "h bis) le modalità per l'obbligatoria adozione di misure di sanificazione e controllo igienico-sanitario periodici aventi ad oggetto gli impianti di cui all'articolo 2.".

Si propone inoltre la seguente modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2020 - rubricato "Termini e disposizioni di attuazione" - introducendo un differimento temporale, rispettivamente, di 3 e 2 anni dei termini attuativi della stessa. Al primo comma si è poi precisato meglio l'obiettivo del contenimento del consumo dell'acqua in bottiglia, mentre al secondo comma si è condizionata l'applicazione della disposizione all'accertamento della sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, come di seguito:

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all'interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, provvedono alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell'acqua e alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2020, N. 11
RECANTE “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA
PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA”**

Art. 1 - Modifica dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è aggiunta la seguente lettera:

“h bis) le modalità per l’obbligatoria adozione di misure di sanificazione e controllo igienico-sanitario periodici aventi ad oggetto gli impianti di cui all’articolo 2.”.

Art. 2 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 “Misure urgenti per la riduzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell’uso di acqua alla spina”.

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:

“1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 è così sostituito:

“2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, provvedono alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle cassette dell’acqua e alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 3.”.

INDICE

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Modifica dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina". | 3 |
| Art. 2 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 "Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina". | 3 |